legge e Bando 1634)

1637

DUELLO
BIBLIOTECA
GIORGIO ENRICO
LEVI
M 8
I quat.
6

ARMI B DVELLI
EX LIBRIS
DI
GIORGIO ENRICO LEVI

107

LEGGE, E BANDO CONTRO CHI FARA DVELLI, O DISFIDE, O LI DARA CONSIGLIO AIVTO, E FAVORE.

Publicato questo dì 18. Settembre 1634.

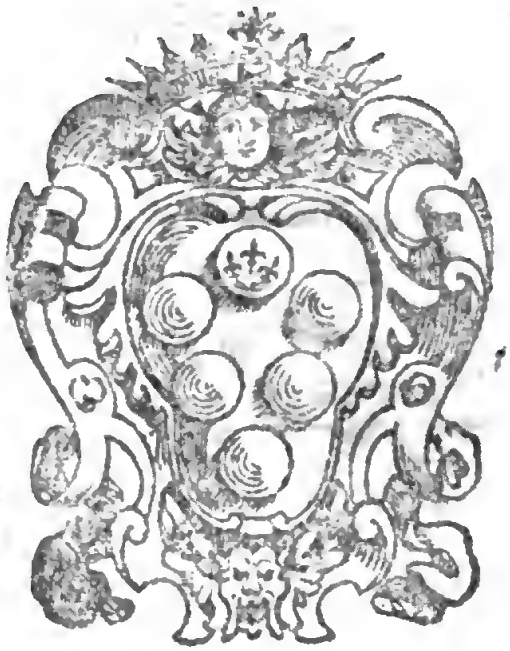

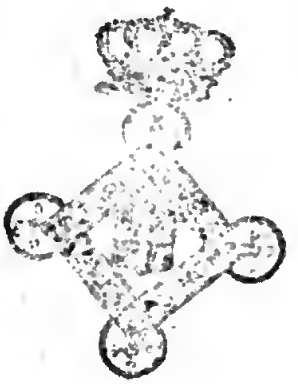

IN FIRENZE,

Appresso Zanobi Pignoni. 1637.

Digitized by Google

Ancorche ogni Christiano douerebbe in riguardo delle pene spirituali cõminate dalla Chiesa, contro il detestabile vso de Duelli, Certami singulari, ò in altro qualsiuoglia nome chiamate le Disfide à certo luogo, e tempo, astenersi da si diabolica inuenzione.

Tutta via à fin che quelli, che non abborriscano il male per paura della colpa, se n'astenghino per timore della pena: inherendosi ad ogn'altri Ordini, e Bãdi fin quì fatti; e particolarmente alla Legge, e Bando, che non si faccino ragunate, publicato del 13. Nouembre 1553. & al Bando che non si possino intromettere nelle quistioni altrui, nè far Cartelli, nè portar Lettere, ò Imbasciate, nè far Quadriglie, publicato il dì 7. Gennaio 1569. & à Capitoli dell'Ordine di Santo Stefano di chi disfida à Duello.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. S. gli Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balia della Città di Firenze con il preſente publico Bando prohibiſcono à ciaſcheduna perſona, ancorche in qualſiuoglia modo eſente, o priuilegiata (comprendendo ancora quelli della Città, Contado, e Montagne di Piſtoia, e d'ogn'altra Città, e luogo delli ſuoi feliciſſimi Stati delli quali biſognaſſe far menzione particolare, e tanto ſuddita à S. A. S. quanto foreſtiera.

Che non ardiſca in queſto ſuo feliciſſimo Stato commettere, ò trattare di commettere Duello, Certame ſingulare d'vna, o più perſone per banda, ò Diſfida per ſe ſteſſo, o per altri ò dando cõſiglio, aiuto, ò fauore alcuno direttamente, ò indirettamente à tal eccesſo, facendo dettando, attaccando, portando, ò in altro modo notificando Cartelli, Manifeſti, Lettere ò Imbaſciate, così in carta, come in voce ſom miniſtrando, ò promettẽdo di ſominiſtrare Arme, Caualli, ò Huomini per ſpalleggiare, per eſſer Padrini, Compagni, o in altro modo conſigliare, aiutare, ò fauorir così l'vna parte diſfidante, come l'altra diſfidata; Altrimenti s'intenda ipſo fatto incorſa in pena della

forca

forca, e confiscazione di beni, priuazione d'honori, e dignità ch'ottenessi con l'inhabilitazione di potere più recuperare quelli, ò quelle, ò conseguirne dell'altre maggiori, e minori, poiche con la presente Legge si dichiarano incorsi nella pena d'infamia perpetua, è di dannata memoria, & in oltre nelle pene di priuazione di feudi. Auuertendo ciascuno, che le pene della presente Legge s'intenderanno incorse nõ solo nelli casi doue si trattasse, che interuenissero Padrini, Campo franco, Giudici, Testimoni, Steccato, Manifesti, Cartelli, Lettere, Ambasciate, ò Cenni, che prouocassero, ò inuitassero à conuenire, e (come suol dirsi comunemente) à far quistione in luogo, e tempo accordato; ma anco doue solo si trattassi d'appũtamento con le parti d'andare à far quistione in luogo certo, e tempo destinato.

Ancora si dichiara, che in dette pene, e'ciascuna d'esse non solo s'intendino incorsi li principali, e complici dell'vna, ò l'altra parte, ò d'ambi due (se sarà accettata la disfida) ma ogn'altro, che per curiosità, ò per altro fine accorressi, ò mouendosi da luogo, à luogo, andasse per assistere, benche senza adherenza ad alcuna delle parti, scientemente à detta quistione con precedente disfida.

Di piu si dichiara, che si come qualunque pro-

uocarà

uocarà, o farà prouocare, o in alcun modo sarà complice per la parte dell'Attore à detto Duello, o singular Certame, o Disfida incorrerà nell'infamia perpetua, e dannazione di memoria (fra l'altre pene come sopra): così s hauerà per huomo di honore (etiam per termine di Caualleria) che nõ accettera detta Disfida, come cosa che dalla Legge Diuina, & Humana vien prohibita sotto pena d'infamia.

In oltre si dichiara, che per incorrere nelle pene comminate nella presente Legge s'intenderà esser delitto consumato, il solo esser stato commessa la Disfida in carta, in voce, o in cenni, o altrimente prim'ancora che sia arriuata à notizia della parte disfidata.

E perche l'esperienza dimostra quanto difficilmente si prouino in questo stato i delitti (ancora quelli che di sua natura non sono di proua difficile) si vuole che questi delitti s'intendino legittimamente prouati con due soli testimoni se ben non maggiori d'ogni eccezione, ò vero con l'asserzione della parte disfidata, che non hauerà accettata la Disfida congiunta alla despositione d'vn testimone degno di fede: ò in qualsiuoglia altro modo Iuridico secondo che parrà ad arbitrio del Giudice, che douerà giudicarlo.

Ne

Ne s'intenda con la presente Legge derogato ad alcuna dell'altre fin qui publicate, e particolarmente alle sopranarrate, ne à qualsiuoglia altra, perche si vuole che questa sia in augumento, e nõ inderogazione dell'altre.

E la presente Legge, e Bando publicata in Fiorenza, e per lo Stato nelli luoghi soliti respettiuamente astringa ciascuno all'osseruanza di essa (etiam li Forestieri) come se personalmente fusse stato intimatoli, non obstantibus, &c.

Stefano Cupers Cancell. de mand.

Bandito per me Gio. Maria di Cammillo Orlandini Banditore questo dì 18. Settembre 1634.

BIBLIOTECA NAZ.
376195

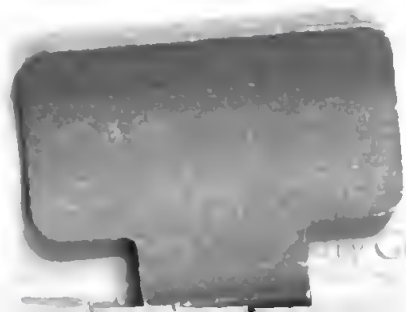

Google